



COMUNE DI TICINETO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – finalità del trattamento	3
Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza	4
CAPO II –SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	5
Articolo 5 – centrale di controllo	6
Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza.....	7
Articolo 7 – conservazione dei dati personali	8
Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria	8
CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza	9
Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati.....	9
CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI.....	10
Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico	10
Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada	10
Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici.....	11
Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti	11
Articolo 15 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici.....	11
CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO	12
Articolo 16 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa	12
Articolo 17 – accesso alle immagini e riprese video	12
Articolo 18 - cessazione del trattamento dei dati personali	13
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	13

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.
3. L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere è contenuto nel progetto di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, approvato con deliberazione G.C. n. 90 del 30.12.2020. Eventuali ulteriori installazioni verranno approvate dalla Giunta Comunale.
4. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico ivi comprese le aree demaniali e portuali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
5. Compete alla giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
6. Compete altresì alla Giunta Comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.
7. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
8. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'ente dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 2 – finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - c) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - d) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - e) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
 - f) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - g) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
 - h) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
 - i) controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
 - l) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o cameras on-line;
3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della polizia locale. E' in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il soggetto responsabile del sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che il Regolamento UE 2016/679 assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.
4. Il responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:
 - a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

- b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all'informativa da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679;
- c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
- e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
- h) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- i) in caso di violazione dei dati personali, comunica la violazione all'Interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.
2. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati. Può tuttavia prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.
3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
4. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato.
5. E' consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:

a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo “sentinel” o “fototrappole”) collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal comando di polizia locale per l’esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l’ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;

b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l’intervento dei vigili.

6. In relazione all’utilizzo e gestione delle “body cam” e “dash cam” in situazioni di rischio operativo, trattandosi di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il comando di polizia locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di polizia locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione (ad es. il capopattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

Articolo 5 – centrale di controllo

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede Municipale in locale non aperto al pubblico. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo.

2. L’impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell’evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell’addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

3. L’accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità ovvero in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

4. I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.

5. L’accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all’articolo 3 del presente regolamento nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati. L’accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione.

6. L’accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del comando di polizia locale all’uopo incaricato ed alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell’orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.

7. Il sistema è configurato in maniera tale che il Sindaco o suo delegato, il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc..., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:

a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.

b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;

c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;

d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

e) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

8. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:

a) la data e l'ora d'accesso;

b) l'identificazione del soggetto autorizzato;

c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;

d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;

f) la sottoscrizione del medesimo.

9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

10. In virtù di apposita convenzione, il Comune può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento.

Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione del flusso di dati trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.

3. E' consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitano di essere verificate nell'immediatezza;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.
4. Spetta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.
 5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 17, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
 6. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia, per il perseguimento delle relative finalità istituzionali.
 7. L'extrapolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica.
 8. E' fatto divieto di cancellare immagini e riprese e creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

Articolo 7 – conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 72 ore dalla data della rilevazione, sulla base degli indirizzi espressi dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tal caso i relativi supporti (DVD od altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.
3. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni

raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di organi di polizia.

4. Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3. E' consentita altresì l'attivazione di un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'acquisto diretto e la concessione in uso al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.

2. Il Comune, accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema comunale.

3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovrà essere fornita "chiavi in mano", ovvero installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.

4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing, ...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.

5. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del comando di polizia locale, alla quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.

6. Il responsabile della gestione del sistema di cui all'articolo _ dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (c.d. "Privacy Zone", come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.

7. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato od altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI

Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

1. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 valuta caso per caso, quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa di cui all'articolo possa 16 essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.

2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:

a) gli impianti elettronici di rilevamento circonscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la

porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

3. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e s.m.i.

4. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo informazione di cui all'articolo 16 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

3. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

Articolo 15 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici.
2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 16 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende altresì nota la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza comunale faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.
2. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli informativi. Analoga segnaletica è utilizzata per segnalare la presenza di varchi elettronici per la regolamentazione degli accessi a zone a traffico limitato.
3. Il Comune rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse, nonché i siti di possibile installazione di postazioni mobili.

Articolo 17 – accesso alle immagini e riprese video

1. Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.
2. L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La giunta comunale, se lo ritiene necessario, quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

6. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, da esercitarsi con le modalità ivi previste. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta immagine raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Articolo 18 - cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto.